



COMUNE DI ESCALAPLANO
PROVINCIA DEL SUD

Parere del Revisore dei Conti n. 7 del 28 giugno 2021

Oggetto: Parere sulla proposta di Deliberazione C.C. relativa a: "APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).".

Il giorno 28 giugno 2021 il Revisore dei Conti – Dott.ssa Monia Ibba, nominata con delibera consiliare n. 28 del 13/11/2018, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 267/2000 (di seguito TUEL)

VISTA

La proposta di delibera di Consiglio Comunale prot. 4186 del 23/06/2021, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)." dal quale si rileva quanto segue:

- *RICHIAMATO l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss. mm. e ii., che ha istituito la IUC, imposta unica comunale, con decorrenza dal primo gennaio 2014, distinta nelle tre componenti IMU, TASI e TARI;*
- *VISTO, in particolare, l'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss. mm. e ii., che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;*
- *VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'art. 1, co. 738, ha abolito la IUC, a far data dal 01/01/2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- *RICHIAMATO il regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del C.C. n. 15 del 24.07.2020;*
- *VISTO il D. Lgs 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che ha apportato modifiche al D. lgs 152/2006 (c.d. Testo unico Ambiente) con l'introduzione di una nuova classificazione di rifiuti che comporta una serie di modifiche alla normativa TARI di cui alla L. 147/2013;*
- *RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del nuovo regolamento TARI, con decorrenza 01/01/2021, al fine di recepire la nuova classificazione dei rifiuti e regolamentare le fattispecie ad essa legate, attraverso il coordinamento della nuova normativa con la disciplina tributaria dei rifiuti, ed in particolare con la L. 147/2013;*
- *VISTO l'art. 52, co. 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, a mente del quale i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle*



COMUNE DI ESCALAPLANO PROVINCIA DEL SUD

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

- *VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento";*
- *RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;*
- *CONSIDERATO CHE:*
 - *con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, stabilendo che "per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";*
 - *con decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;*
 - *con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni) art. 30 comma 4, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;*
 - *con il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 art. 3 comma 2, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2021;*
 - *al contempo, l'art. 30, comma 5 del medesimo D.L. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni) ha disposto che "I comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile";*



COMUNE DI ESCALAPLANO PROVINCIA DEL SUD

- *CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D. L. 201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;*
- *PRESO ATTO che lo schema di regolamento, predisposto dal competente ufficio comunale, è costituito complessivamente da n. 39 articoli, ed è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;*
- *DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di TARI;*
- *TENUTO CONTO che il nuovo regolamento entra in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;*

RILEVATO

che, dalle suddette proposte di deliberazione, si evince che sono stati rilasciati i pareri ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile dai competenti responsabili;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 239 c.1 lett .b) e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Monia Ibba